



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 13/15/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELEMANTOVA S.P.A. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TELEMANTOVA”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 37, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E 3, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DI CUI ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti dell'11 febbraio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante l’adozione del “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la legge della Regione Lombardia del 28 ottobre 2003, n. 20, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – Co.Re.Com.*”;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, di cui all’articolo 4, comma 1, *lett. f)* dell’Accordo quadro, sottoscritta in data 16 dicembre 2009, per l’attuazione della delega al Comitato Regionale per le Comunicazioni nell’ambito della Regione Lombardia;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. Fatto e contestazione

In data 23 settembre 2014, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha reso note le risultanze dell'attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiotelevisiva dalle quali è emerso che l'emittente "Telemantova" ha trasmesso *spot* pubblicitari non debitamente segnalati in quanto non introdotti da apposita sigla né contrassegnati dalla scritta "messaggio promozionale" nel giorno 15 novembre 2013, nelle fasce orarie 20:00-21:00; 21:00-22:00, e nel giorno 16 novembre 2013, nelle fasce orarie 00:00-01:00; 07:00-08:00; 08:00-09:00; 13:00-14:00; 14:00-15:00; 17:00-18:00.

Il Co.re.Com. ha contestato con atto n. 15/2014, datato 25 settembre 2014 e notificato in pari data alla società Telemantova S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemantova", la presunta violazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005, come modificato ed integrato con decreto legislativo n. 44/2010, in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, nei giorni 15 e 16 novembre 2013.

2. Deduzioni della società

Il giorno 23 ottobre 2014, la società *de qua* ha presentato richiesta di audizione in ordine agli addebiti contestati. Nel corso dell'audizione, che si è tenuta in data 10 novembre 2014, il rappresentante della società Telemantova S.p.A. ha precisato, dopo aver preso visione dei contenuti oggetto di contestazione, che le violazioni in argomento attengono a un mero errore tecnico dovuto all'inserimento della sigla "*tg primo piano*" anziché "*telemantova primo piano*" che individua gli spazi promozionali dell'emittente. La società ha fatto presente, inoltre, di aver provveduto a correggere l'errore materiale nelle successive programmazioni.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lombardia ha proposto l'irrogazione di una sanzione nella misura del minimo edittale.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, si rileva dimostrata in atti la violazione delle disposizioni contestate. Di conseguenza, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.Re.Com. per la violazione riscontrata nei giorni 15 e 16 novembre 2013, nelle fasce orarie accertate.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lett. a)* e 5 del decreto legislativo n. 177/2005;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale, moltiplicato per i giorni in cui la violazione è stata commessa in applicazione del criterio del cumulo materiale, e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata, ancorché non conforme alle vigenti disposizioni in materia di interruzioni pubblicitarie in quanto quelle oggetto di contestazioni sono risultate prive della relativa segnalazione e di elementi volti a differenziarle dal resto del programma, deve ritenersi di lieve entità, considerato l'ambito locale di diffusione dei messaggi pubblicitari, che non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società ha fatto presente che le violazioni in argomento attengono a un mero errore tecnico dovuto all'inserimento della sigla "tg primo piano" anziché "telemantova primo piano" che individua gli spazi promozionali dell'emittente. Inoltre, la parte ha comunicato di aver posto in essere comportamenti intesi a prevenire ulteriori violazioni.

C. Personalità dell'agente

La società ha cooperato in modo efficace alla attività istruttoria dell'Ufficio e, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura del servizio media audiovisivo in ambito locale, risulta dotata di modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire violazioni della stessa specie.

D. Condizioni economiche dell'agente

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2011, pari ad euro 1.132.294,00 (ultimo dato disponibile da Informativa Economica di Sistema), risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 2.066,00 (duemilassessantasei/00), corrispondente al minimo edittale moltiplicato per i giorni, pari a due, in cui la violazione è stata commessa, in applicazione del criterio del cumulo materiale;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Telemantova S.p.A., con sede legale in Mantova, Loc. Borna, Via Pietro Verri, n. 27, c.a.p. 46100, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telemantova", di pagare la sanzione amministrativa di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione di cui all'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2 del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 177/2005.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo n. 177/2005 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP, con delibera n. 13/15/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 13/15/CSP*".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 11 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani